



Rep. 9576

REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. 9421, DEL 29 MARZO 2011,

TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

E LA SOCIETA' CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.

L'anno 2012, il giorno 11 del mese di dicembre, in Trieste, nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, di via Giulia, 75/1 avanti a me, Ufficiale Rogante Aggiunto della Regione Friuli Venezia Giulia ivi designato per la carica con DPR Reg. n. 0308/Pres. di data 30 ottobre 2006 per gli atti e contratti della Direzione, sono comparsi:





- il dott. Mauro Zinnanti, in qualità di Direttore del Servizio Mobilità domiciliato per la carica a Trieste in via Giulia 75/1, che interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), di seguito anche solo "Regione", ai sensi del DPR Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;





- il dott. Jesús Esnaola, nato a Beasain (Spagna) il 2 febbraio 1959, residente a San Sebastián (Spagna), via Gran Vía, n. 7, nella sua qualità di Direttore Generale Attività Internazionali e legale rappresentante della Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., con sede legale in Beasain (Guipuzcoa), via José Miguel Iturrioz, n. 26 - Spagna, C.F. n. A-20001020, di seguito anche solo "CAF".

PREMESSO CHE

- In data 29 marzo 2011 è stato sottoscritto il Contratto di rep. 9421 tra la Regione e la

CAF per la fornitura di 8 elettrotreni modulari di nuova costruzione, omologati per la	
circolazione sulla rete italiana e slovena e per l'effettuazione dei servizi ferroviari di	
competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, con opzione per l'acquisto di ulteriori	
complessi, scorta tecnica e materiali di ricambio e servizio di manutenzione;	
- il Contratto sopra citato, all'art. 2, prevede che la Regione può esercitare un'opzione	
di acquisto, anche in forma frazionata, entro il termine massimo di 78 mesi a decorrere	
dalla sottoscrizione del Contratto, per la fornitura di ulteriori elettrotreni nonché della	
scorta tecnica e dei ricambi;	
- con Decreto del Direttore del Servizio mobilità della Direzione centrale infrastrutture,	
mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici numero 2777, di data 27 dicembre	
2011, è stato disposto l'impegno per la fornitura di ulteriori due elettrotreni per i quali	
si esercita l'opzione di acquisto;	
- l'art. 8, al comma 3, del sopra citato Contratto dispone che la Regione si riserva la	
facoltà di richiedere modifiche alla fornitura, anche di quella oggetto dell'opzione,	
finalizzate a consentire un miglioramento quali e quantitativo dei servizi ferroviari di	
interesse regionale, nonché di quelle atte a consentire l'utilizzabilità del materiale	
rotabile sull'infrastruttura austriaca e che tali modifiche formano oggetto di separata	
offerta da parte di CAF;	
- il Decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale	
della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di	
viabilità e trasporti", all'art. 11, attribuisce alla competenza della Regione i servizi di	
trasporto ferroviario a carattere transfrontaliero;	
- la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 "Attuazione del decreto legislativo	
111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci,	
motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", all'art. 5, definisce il servizio di	

<p>trasporto transfrontaliero;</p>	
<p>- il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), adottato in via preliminare con Deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 29 dicembre 2011, conferma l'interesse della Regione a rafforzare i collegamenti transfrontalieri;</p>	
<p>- il PRTPL sopra citato prevede, tra l'altro, nella definizione dei servizi ferroviari di progetto da attuare all'interno dei futuri affidamenti, il collegamento diretto tra il capoluogo regionale, la città di Udine e il nodo ferroviario di Villaco - Austria;</p>	
<p>- per la realizzazione del suddetto servizio ferroviario transfrontaliero con l'Austria è necessario che i treni siano dotati dei sistemi atti a garantire la loro circolabilità sull'infrastruttura ferroviaria austriaca (alimentazione politensione, segnalamento ecc.);</p>	
<p>- il PRTPL in corso di adozione prevede, in merito al fabbisogno di materiale rotabile per l'espletamento dei servizi ferroviari transfrontalieri Trieste - Udine - Villaco, un numero di elettrotreni modulari politensione pari a quattro nello scenario base dell'offerta ferroviaria di progetto e pari a sei nello scenario di sviluppo, al fine di garantire una maggior affidabilità del servizio sulla relazione;</p>	
<p>- il materiale così configurato è utilizzabile anche per l'espletamento degli altri servizi di interesse regionale, aumentando pertanto la flessibilità e la affidabilità dell'intero parco rotabile;</p>	
<p>- relativamente alla situazione sopra descritta la Regione, ha già opzionato due elettrotreni modulari con decreto n. 2777, di data 27 dicembre 2011 e con decreto n. 5549, di data 6 dicembre 2012 ha impegnato le risorse per l'acquisto di ulteriori due elettrotreni modulari oggetto dell'opzione parziale di acquisto da dedicare allo svolgimento dei servizi inerenti la relazione transfrontaliera con l'Austria e al miglioramento del servizio sviluppato sulla direttrice Udine-Tarvisio e pertanto da</p>	

<p>attrezzare opportunamente per la circolazione anche su rete austriaca;</p>	
<p>- al fine di consentire un concreto utilizzo della predisposizione al trasporto di biciclette, in numero superiore alle due già presenti nell'allestimento base degli elettrotreni, si ritiene opportuno dotarli di specifiche attrezzature;</p>	
<p>- con nota prot. 36457, di data 27 dicembre 2011, la Regione ha invitato la CAF a presentare un preventivo dettagliato dei costi per l'attrezzaggio di quattro elettrotreni al fine di consentirne l'utilizzabilità anche su rete austriaca e delle relative tempistiche;</p>	
<p>- la CAF con nota prot. TR.CAF.FVG-201205071 del 7 maggio 2012, integrata dalle note TR.CAF.FVG-201210021, del 2 ottobre, TR.CAF.FVG-201211091, del 9 novembre 2012 e da ultimo con nota TR.CAF.FVG - 201211131, del 13 novembre 2012, ha quantificato economicamente il costo aggiuntivo all'attrezzaggio di ciascun elettrotreno finalizzato a consentirne la circolazione sull'infrastruttura austriaca descrivendone i relativi apparati, le loro caratteristiche, nonché gli oneri necessari all'integrazione dell'omologazione;</p>	
<p>- con nota prot. TR.CAF.FVG-111, del 12 novembre 2012, CAF ha presentato, ai sensi dell'art. 1 del Contratto 9421/2011 sopra citato, la proposta dei componenti che costituiscono la Scorta tecnica, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1 dello stesso, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto;</p>	
<p>- la Società CAF, inoltre, in risposta alle richieste formulate dalla Regione a seguito delle valutazioni effettuate sul materiale trasmesso e di quelle emerse nel corso delle riunioni tecniche, con distinte note, ha inoltrato il dettaglio progettuale e la quantificazione economica delle attrezzature per il trasporto della biciclette (nota prot. TR.CAF.FVG - 201211092, di data 9 novembre 2012), ha quantificato economicamente e dettagliato le attività da sviluppare per dotare gli elettrotreni di</p>	



[Handwritten signature]

sistema per il controllo automatico della velocità impostata (nota prot. TR.CAF.FVG - 201211093, del 9 novembre 2012), ed ha quantificato economicamente l'introduzione dell'illuminazione interna a led evidenziando inoltre le caratteristiche degli scarichi reflui presenti su entrambi i lati del treno di cui saranno dotati i 4 elettrotreni oggetto di opzione, per gli scarichi reflui CAF si dichiara disponibile ad introdurli senza alcuna pretesa economica (nota TR.CAF.FVG - 201211091, del 9 novembre 2012, modificata dalla nota TR.CAF.FVG - 201211131, del 13 novembre 2012);

- che il Contratto Rep. 9421/2011 comprende anche le attività di manutenzione per il primo anno da esercitarsi a carico di CAF;
- che tali attività di manutenzione comprendono la manutenzione ordinaria periodica, a tempo e straordinaria, nonché quella correttiva, inclusa nella garanzia di cui all'art. 4 del Contratto;
- con nota prot. TR.CAF.FVG - 112, del 16 novembre 2012, CAF ha fornito una indicazione generale delle attività di manutenzione non coperte dalle previsioni contrattuali;
- la Regione ha destinato, in via previsionale e cautelativa, delle risorse a copertura di interventi da realizzare al verificarsi di tali fattispecie e/o per la stipula di eventuali coperture assicurative ulteriori rispetto a quelle già previste nel contratto con il gestore dei servizi ferroviari;
- tali risorse potranno inoltre essere destinate all'acquisto di ulteriori componenti a rimpinguamento della Scorta tecnica per poter agire con immediatezza, al fine di assicurare un tempestivo intervento e la disponibilità del materiale rotabile per l'effettuazione dei servizi ferroviari;
- la Regione ha valutato, ritenendoli condivisibili, i contenuti delle offerte presentate, comprese le quantificazioni economiche;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2098, di data 28 novembre 2012 è stata, tra l'altro, disposta la prenotazione delle risorse a copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, della cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale Rogante Aggiunto sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Atto aggiuntivo al Contratto Rep. 9421, sottoscritto in data 29 marzo 2011.
2. Ai fini ricognitori le parti danno atto che la Regione ha fino ad ora esercitato, ai sensi dell'articolo 2 del Contratto, l'opzione parziale per l'acquisto di 4 (quattro) elettrotreni modulari di nuova costruzione con le caratteristiche e le correlate attività contrattualmente definite per un importo complessivo pari ad € 22.800.000,00 (ventiduemilionioctocentomila/00) (IVA esclusa) per un totale di € 25.102.000,00 (venticinquemilionicentoduemila/00) (IVA inclusa), già impegnato con separati provvedimenti.

art. 2 (Oggetto)

1. La Società CAF, come sopra rappresentata, si obbliga senza riserva alcuna:
 - a) ad attrezzare per la circolazione anche sull'infrastruttura austriaca, con le caratteristiche dettagliatamente descritte nell'Allegato 1 al presente Atto aggiuntivo, i quattro elettrotreni modulari di nuova costruzione, oggetto delle opzioni parziali di acquisto finora esercitate, comprensivi di scarichi reflui posti su entrambi i lati del treno nonché di illuminazione interna a led. I quattro elettrotreni modulari così attrezzati saranno consegnati alla Regione, presso il sito già definito per la consegna degli otto




elettrotreni oggetto del contratto Rep. 9421/2011, entro 820 (ottocentoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo; gli elettrotreni dovranno essere consegnati in possesso di tutta la documentazione necessaria a consentirne la circolazione sulla rete italiana, slovena ed austriaca;

b) a garantire la fornitura ed a rispettare i tempi di consegna, presso il sito che sarà indicato dalla Regione, dei componenti la Scorta tecnica, così come definiti nell'Allegato 2 al presente Atto aggiuntivo;

c) a fornire le attrezzature per il trasporto delle biciclette, così come descritte nell'Allegato 3 al presente Atto aggiuntivo configurate in modo tale da garantire sicurezza e facilità di trasporto, per complessivi 48 moduli così da consentire l'attrezzaggio di tutti gli elettrotreni oggetto delle opzioni parziali finora esercitate nonché di quelli oggetto della fornitura principale, che saranno dotati delle necessarie certificazioni a cura e spese di CAF anche per tale configurazione. Tali attrezzature saranno consegnate presso il sito indicato dalla Regione 1 (uno) mese dopo l'accettazione di un prototipo che sarà presentato entro 5 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;

d) a realizzare ed introdurre su tutta la flotta degli elettrotreni, compresi quelli oggetto delle opzioni di acquisto, un sistema per il controllo e mantenimento in automatico della velocità del treno, come descritto nell'Allegato 4 al presente Atto aggiuntivo;

e) ad assicurare, su richiesta della Regione e dopo l'approvazione del preventivo di spesa presentato da CAF, sull'intera flotta di elettrotreni, compresi quelli oggetto delle opzioni di acquisto, oltre alle attività manutentive già contrattualizzate, ulteriori attività manutentive, quali piccole attività di riparazione dei treni per atti vandalici e/o piccoli incidenti alla carrozzeria o agli arredi interni da realizzarsi in sito, interventi strutturali da realizzarsi in sito che comportino una verifica del progetto, interventi strutturali da



realizzarsi presso lo stabilimento di riparazione e/o costruzione che comportano una verifica del progetto, e altre attività manutentive da concordare tra le parti da esercitarsi da parte di personale specializzato, tutte finalizzate al mantenimento in servizio degli elettrotreni; tali attività saranno realizzate anche con l'utilizzo dei componenti la Scorta tecnica di cui al punto b) dei quali CAF assicura il reintegro sulla base di specifico ordinativo della Regione;

f) a mantenere le medesime condizioni contrattuali definite nel presente Atto aggiuntivo anche nel caso di ulteriori treni acquistati in opzione, ai sensi dell'art. 2 e dell'articolo 6, comma 4, del Contratto Rep. 9421/2011;

g) a garantire adeguate caratteristiche tecniche degli elettrotreni correlate alle condizioni climatiche ed ambientali, funzionalità del materiale rotabile e comfort secondo gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente alla data di sottoscrizione dell'atto.


Manuela...

art. 3 (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo dovuto dalla Regione alla Società CAF per l'esatto e puntuale adempimento delle forniture e delle attività descritte all'art. 2 del presente Atto aggiuntivo, escluse le attività di cui all'art. 2, lettera e), ammonta ad € 9.694.685,60 (nove milioni seicentonovantaquattromilaseicentottantacinque/60) (IVA esclusa), così ripartiti:

a) € 4.742.059,60 (quattromilionsettecentoquarantaduemilacinquantanove/60) (IVA esclusa) per l'attrezzaggio alla circolazione anche sull'infrastruttura austriaca dei quattro elettrotreni modulari di nuova costruzione, oggetto delle opzioni parziali di acquisto finora esercitate, comprensivo di tutti gli oneri anche conseguenti alle modifiche migliorative rispetto la fornitura principale inclusa la dotazione di un sistema per il controllo e mantenimento in automatico della velocità del treno che sarà esteso senza

Roberto...



[Handwritten signature]

ulteriori oneri anche agli otto elettrotreni della fornitura principale;

b) € 4.806.226,00 (quattromilionioctocentoseimiladuecentoventisei/00) (IVA esclusa)

per i materiali e gli equipaggiamenti che costituiscono la Scorta tecnica;

c) € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00) (IVA esclusa) per l'acquisto di 48 kit arredi portabiciclette.

2. Le risorse riservate dalla Regione alla copertura dei costi da sostenere in caso di interventi di manutenzione di cui all'art. 2 del presente Atto aggiuntivo, lettera e), saranno utilizzate, anche per il reintegro dei componenti la Scorta tecnica a seguito del loro eventuale utilizzo per interventi di manutenzione di cui sopra, fino a concorrenza delle risorse destinate a tale scopo.

[Handwritten signature]

art. 4 (Modalità di erogazione del corrispettivo)

1. L'importo di cui all'art. 3 del presente Atto aggiuntivo, comma 1, lettera a) riferito alla complessiva fornitura di elettrotreni configurati per la circolazione anche sull'infrastruttura austriaca, sarà liquidato con le medesime modalità di cui all'art. 12 del Contratto Rep. 9421/2011.

2. L'importo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene erogato per stati di avanzamento corrispondenti al raggiungimento del 10% del valore complessivo della Scorta tecnica.

3. L'importo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), verrà liquidato alla consegna dei kit.

4. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, verranno corrisposte a seguito della realizzazione delle attività o la fornitura dei componenti ordinati dalla Regione.

5. Le liquidazioni verranno effettuate dalla Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura e, nel caso, della documentazione prevista dall'art. 12 del Contratto Rep. 9421/2011, previo espletamento delle verifiche previste per legge.

6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (c.d. "Piano straordinario contro le mafie"), ed al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, la Regione erogherà il

[Handwritten signature]

corrispettivo mediante accreditamento sul seguente C/C IBAN: IT65 A035 7601 6010
0900 0010 769 SWIFT: BBVAITMM del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Filiale di
Milano, intestato a Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles, S.A. che riporterà il
seguente codice unico di progetto (CUP) : D99E12001360002. Qualora i pagamenti
avvengano al di fuori di tale modalità di pagamento o di analoga modalità prevista
dalla citata legge 136/2010 che non consenta la tracciabilità dei flussi finanziari, il
presente Atto aggiuntivo dovrà intendersi risolto. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3,
numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010,
convertito in L. n. 217/2010.

Art. 5 (Penali)

1. Il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all'articolo 2 comporterà
l'applicazione della penale di cui all'art. 15, comma 1 del Contratto Rep. 9421/2011.

Art. 6 (Disposizioni finali)





2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto aggiuntivo trovano
applicazione le disposizioni stabilite nel Contratto Rep. 9421/2011.

Richiesto, ho pertanto io Ufficiale Rogante Aggiunto ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura ai componenti, i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami,
lo approvano e con me lo sottoscrivono in calce e a margine degli altri fogli.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto occupa pagine intere 9 e fin qui righe
22 della pagina n. 10.


Per la Società Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles S.A.

(dott. Jesús Esnaola)



Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(dott. Mauro Zinnanti)



L'Ufficiale Rogante Aggiunto

(dott.ssa Cristiana Bobbio)

